

I-NOTE N. 71 / 2022 – BANKING & FINANCE

21 NOVEMBRE 2022

HIGHLIGHTS

Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Pubblicato il quarto aggiornamento Greenwashing. Consultazione pubblica ESMA sui riferimenti ESG
ESAs. Informativa precontrattuale su investimenti in gas e nucleare

DALLA CORTE

Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Mutuo Fondiario e limite di finanziabilità
Usura. Capitalizzazione degli interessi e calcolo del tasso

ALTRE NOTIZIE

Decreto Aiuti-quater. Pubblicate in GU le misure di sostegno nel settore energetico

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Pubblicato il quarto aggiornamento

Banca d'Italia ha pubblicato il quarto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 16 novembre gennaio 2022.

L'aggiornamento si è reso necessario in considerazione dell'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, oltre che per ragioni di semplificazione e di adeguamento agli sviluppi del mercato della relativa normativa.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento in commento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare, sono stati modificati i capitoli del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio relativi:

- all'operatività transfrontaliera delle SGR italiane;
- all'offerta all'estero di OICR italiani;
- all'operatività in Italia delle società di gestione UE e dei Gefia UE;
- agli OICR di credito: FIA UE in Italia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Greenwashing. Consultazione pubblica ESMA sui riferimenti ESG

L'ESMA ha posto in pubblica consultazione la bozza di linee guida sull'uso nei **nomi dei fondi di investimento** di termini **ESG** o relativi alla **sostenibilità**.

Infatti, tenuto conto del fatto che i nomi dei fondi rappresentano un potente strumento di marketing, l'ESMA ha ritenuto che, per non indurre in errore gli investitori, i termini "ESG" e quelli comunque legati alla sostenibilità presenti nei nomi dei fondi debbano essere supportati in modo sostanziale da prove di caratteristiche o obiettivi di sostenibilità che si riflettono in modo equo e coerente negli obiettivi e nella politica di investimento del fondo. In particolare, l'ESMA sta cercando di ottenere il feedback delle parti interessate sull'introduzione di soglie quantitative per la percentuale minima di investimenti sufficiente a sostenere i termini ESG o legati alla sostenibilità nella denominazione dei fondi.

Con questa consultazione, l'ESMA continua a dare priorità alla promozione della trasparenza e alla lotta contro il rischio di *greenwashing*, al fine di garantire che gli investitori siano protetti da affermazioni di sostenibilità infondate o esagerate, fornendo al contempo alle autorità nazionali e ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare i nomi dei fondi che includono termini ESG o legati alla sostenibilità.

I principali elementi trattati dal documento di consultazione sulla bozza di linee guida sono:

- una soglia quantitativa (80%) per l'uso di termini legati all'ESG;
- una soglia aggiuntiva (50%) per l'uso di "sostenibile" o di qualsiasi altro termine legato alla sostenibilità, come parte della soglia dell'80%;
- applicazione di salvaguardie minime a tutti gli investimenti dei fondi che utilizzano tali termini (criteri di esclusione);
- considerazioni aggiuntive per specifiche tipologie di fondi (fondi indicizzati e fondi d'impatto).

Le bozze di linee guida dovrebbero essere applicabili a partire da 3 mesi dopo la pubblicazione della loro traduzione sul sito web dell'ESMA. Inoltre, dovrebbe prevedersi un periodo transitorio di 6 mesi per i fondi lanciati prima della data di applicazione, al fine di concedere a quest'ultimi le tempistiche necessarie per conformarsi agli orientamenti.

La consultazione avrà termine il 20 febbraio 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESAs. Informativa precontrattuale su investimenti in gas e nucleare

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, insieme ESAs) hanno elaborato attraverso il Joint Committee (JC), una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) in merito al contenuto e alla presentazione delle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, nei siti web e nelle relazioni periodiche sull'esposizione dei prodotti finanziari agli **investimenti in attività relative a gas fossili ed energia nucleare**.

L'obiettivo delle modifiche è garantire che le informazioni sul grado di investimento in attività allineate alla tassonomia forniscano piena trasparenza sugli investimenti in attività legate al gas fossile e all'energia nucleare, in particolare sulla percentuale che tali investimenti rappresentano nell'ambito di tutti gli investimenti e nelle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Le autorità di vigilanza europee hanno inoltre proposto alcune correzioni tecniche minori al regolamento delegato.

In particolare, nella sezione 2 del documento in commento vengono presentati il contesto generale e le motivazioni della proposta. La sezione 3 comprende gli RTS e i modelli obbligatori rivisti per le informazioni sui prodotti. La sezione 4 comprende una panoramica dei feedback sull'approccio delle autorità di vigilanza europee ricevuti dai gruppi di parti interessate delle autorità di vigilanza europee e da un workshop delle associazioni dei consumatori organizzato dalle autorità di vigilanza europee.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Mutuo Fondiario e limite di finanziabilità

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, si sono espresse in materia di limite di finanziabilità nel **mutuo fondiario** e riqualificazione d'ufficio del contratto.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto come, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Inoltre, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti delle Sezioni Unite, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB:

- non inficia la validità del contratto di mutuo fondiario;
- non consente al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto di mutuo fondiario.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Usura. Capitalizzazione degli interessi e calcolo del tasso

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha chiarito che non può ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di **usurarietà dei negozi di credito** l'esclusione dal novero delle voci economiche rilevanti della **capitalizzazione degli interessi passivi**, muovendo dall'erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti **la trasformazione di una obbligazione accessoria in una obbligazione principale**.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, è opportuno muovere dalla considerazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come espressa dall'art. 644 c.p., considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.

Infatti, secondo quanto dispone la norma dell'art. 644, comma 5, c.p. "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Detto carattere "onnicomprensivo" per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Inoltre, non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Decreto Aiuti-quater. Pubblicate in GU le misure di sostegno nel settore energetico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (**c.d. Decreto aiuti quater**), attraverso il quale il governo ha stanziato risorse per **9,1 miliardi di euro** per finanziare interventi contro il caro energia. All'interno del provvedimento è contenuto l'innalzamento fino a 3 mila euro dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, l'anticipazione della rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023, la proroga fino a fine anno dei crediti d'imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas, la proroga del taglio delle accise, la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette, e un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico, nonché un intervento a sostegno del terzo settore e l'esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it